

2013

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo
Sezione III – Analisi e Monitoraggi


Le Moschee negli Istituti di Pena



Premessa

I musulmani sono circa un miliardo e trecentomila, il che fa dell'Islam la seconda religione più diffusa nel mondo dopo il cristianesimo.

Tuttavia, non va confusa la parola "arabo" e "musulmano", i primi infatti sono coloro che vivono nei paesi la cui lingua ufficiale è l'arabo e possono essere musulmani cristiani o ebrei, mentre i secondi sono coloro che seguono la religione musulmana e non si trovano solo nei paesi arabi, ma anche in diversi paesi africani, presso alcune popolazioni dell'Asia centrale, in Afghanistan, in Pakistan, in Cina, Malesia, Indonesia nelle Filippine e persino in Europa, in Turchia e in Albania, nell'area dei Balcani, in Francia, Germania, Italia, etc.



I dati sulla presenza musulmana in Europa naturalmente si riferiscono alle stime ufficiali, ma non si deve trascurare la numerosa presenza di clandestini il cui numero non è quantificabile.

Inoltre, non si deve immaginare l'Islam come un sistema monolitico, ma fluido, variegato e multiforme, poiché diversi sono i contesti geo-politici, le condizioni socio-economiche, le storie delle varie comunità, i riferimenti culturali e politici di più di un miliardo di musulmani, che vivono in 5 continenti. Si pensi, ad esempio, che in Siria è in corso un conflitto che vede opposta la minoranza alauita (sciiti) alla maggioranza sunnita, i primi con l'appoggio delle potenze sciite dell'area (*in primis* Iran e sciiti libanesi), i secondi con l'aiuto dell'Arabia Saudita e di Al Qaeda, fra gli altri. Nel nostro Paese si riscontra un'ampia presenza sunnita, affiancata da una discreta rappresentanza sciita; entrambi i gruppi al loro interno celano comunità con molteplici sfumature teologiche, orientamenti giuridici e influenze etnico-politiche diverse, che dipendono dal contesto di provenienza dei fedeli stessi e delle leadership che ne guidano il percorso.

Il considerevole aumento dei flussi migratori, con le inevitabili ripercussioni sul fronte della criminalità, ha comportato un'esponenziale crescita del numero degli stranieri sottoposti alle misure limitative della libertà personale. Essi rappresentano più del 35% della popolazione detenuta, con una prevalenza di nord africani, in modo particolare dell'area del Maghreb e di albanesi.

Il crescente numero di presenze sarebbe da ricondursi anche alle precarie condizioni economiche e di estremo disagio sociale dei clandestini, che sovente sono spinti a delinquere per ovviare a situazioni di marginalità.

Peraltro, a parità di imputazione o condanna, la permanenza in carcere dei detenuti stranieri è mediamente più lunga rispetto agli italiani, stante la maggiore difficoltà per gli immigrati di essere ammessi ai percorsi extramurari (misure alternative alla detenzione ed arresti domiciliari).

Dagli studi esperiti è risultato che la maggior parte degli stranieri di fede musulmana trova nella religione un riferimento e il carcere può anche divenire un luogo di propaganda religiosa dove ci sono ripetuti tentativi di avvicinare i detenuti alla fede, tentativi che non sempre riescono.

Alcuni si sono mostrati sensibili all'opera di proselitismo per creare un legame con gli altri detenuti, un "noi" che permetta la costituzione di un gruppo, facendo appello alla solidarietà tra fratelli, per resistere all'aggressione di detenuti più forti o a gruppi che potrebbero mettere in difficoltà un recluso isolato.

In tale contesto, divengono quindi soggetti molto più vulnerabili in quanto il loro bisogno di appartenenza li rende di fatto più portati a subire l'influenza di soggetti caratterialmente più forti, quale che sia il loro orientamento politico.

La situazione penitenziaria

Da anni questa Sezione si occupa dello studio del fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica fondamentalista, attraverso il monitoraggio dei detenuti ristretti per tali reati o ad essi afferenti e dei soggetti segnalati per tentativi di proselitismo e radicalizzazione violenta in carcere.

In effetti, gli Istituti di Pena costituiscono un luogo dove gli estremisti possono creare una rete, reclutando e radicalizzando nuovi membri attraverso una campagna di proselitismo, facilitata anche dalle difficili condizioni di sovraffollamento e dalla mancanza di risorse, vanificando così i tentativi di rieducazione e di reinserimento posti in essere dall'Amministrazione Penitenziaria.

Per tali ragioni, in Italia, i soggetti ristretti per il reato di cui all'art 270 bis c.p. sono inseriti nel circuito penitenziario Alta Sicurezza 2 che prevede la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta e dagli altri appartenenti al medesimo circuito riconducibili all'Eversione Interna.

Se per un verso tale organizzazione appare funzionale a ridurre i rischi di proselitismo nei confronti dei detenuti comuni o di pericolosi sodalizi con le altre consorterie criminali, è comunque doveroso ipotizzare che, anche nei circuiti comuni, vi possano essere detenuti integralisti di spessore i quali, anche se arrestati per reati minori si trovano spesso in contesti dove sono presenti molti soggetti fragili, facilmente influenzabili.

Ciò posto, questo Ufficio a settembre 2013 ha effettuato una mappatura, già esperita negli anni precedenti ed inerente:

- ✓ I locali adibiti a luoghi di culto (Moschee) nei penitenziari;
- ✓ Gli incontri casuali quali i passeggi, la socialità, etc.;
- ✓ Le figure interne che si proponevano per dirigere la preghiera (imam) del venerdì;
- ✓ I detenuti che si proponevano nei confronti delle Direzioni per la creazione dei citati locali, (promotori);
- ✓ I detenuti convertiti;
- ✓ I soggetti esterni autorizzati all'accesso in carcere per dirigere la preghiera (imam esterni);
- ✓ I mediatori culturali;
- ✓ Gli assistenti volontari.


Il censimento in argomento, ha riguardato 200 Istituti di Pena ed ha evidenziato che ben 52 di questi hanno costituito dei locali adibiti a sala preghiera, ove si può esercitare il culto congiuntamente, in particolare il venerdì.

In 132 Istituti, invece, non vi sono specifici locali anche per carenze strutturali degli stessi Penitenziari, pertanto è stato accertato che le preghiere avvengono nelle stanze detentive o comunque durante gli incontri casuali, quali i passeggi¹, la socialità², etc.

Si è appurato, inoltre, che fanno accesso negli Istituti 9 soggetti che rivestono la figura di Imam e sono pertanto accreditati presso il Ministero dell'Interno, 14 mediatori culturali autorizzati ai sensi dell'art 35 R.E.³ e 69 assistenti volontari ai sensi degli artt. 17⁴ e 78⁵ O.P.

¹ I passeggi sono dei cortili all'aperto all'interno dell'intercinta muraria dell'Istituto, opportunamente delimitati e sorvegliati dove i detenuti possono svolgere attività sportive e ricreative.

² Locali all'interno della sezione detentiva dove i detenuti possono svolgere attività sportive e ricreative.




Il confronto con gli anni precedenti, in particolare con il 2012, ha mostrato l'incremento sia dei locali adibiti a moschee da 48 a 52, che degli incontri casuali da 125 a 132, infatti gli Istituti dove non sembrerebbero esserci detenuti che pregano sono solo 16 contro i 120 del 2009.

Non si esclude, tuttavia, che anche nei 16 Penitenziari i detenuti esprimano in modo più o meno esplicito la loro religiosità, ma non è stato possibile accertarlo, soprattutto a causa del sovraffollamento e della carenza del personale di Polizia Penitenziaria che è deputato anche all'osservazione ed al controllo dei detenuti nelle sezioni.

³ Art 35 D.P.R. 309/90: "... Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese. 2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato..."

⁴ Art 17 L.309/90: "...La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore..."

⁵ Art 78 L. 309/90: "...L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie..."



Alla data del 30 settembre u.s., infatti, è stata attestata una popolazione detenuta pari a 64.760 unità, a fronte di una capienza regolamentare pari a 45.743, di cui 41.990 italiani e 22.770 stranieri.

Tali dati sono tuttavia da ritenersi in continua trasformazione, in considerazione del turnover dovuto alle scarcerazioni ed alle nuove carcerazioni.

Sulla base delle nazionalità di appartenenza dei soggetti si è potuto, inoltre, stimare che circa 13.500 provengono da Paesi tradizionalmente di religione musulmana.

Questa informazione risulta di notevole importanza, perché è difficile effettuare una classificazione dei ristretti in base alla religione dichiarata all'atto dell'ingresso in carcere, in quanto per varie ragioni, gli stessi spesso omettono di dire la verità. Si è notato spesso, infatti, che alcuni soggetti che si erano professati atei o cattolici, in realtà partecipavano in maniera attiva alla preghiera musulmana.


Un'altra notizia interessante che emerge dai dati forniti dalla Sezione Statistica del Centro Elaborazione Dati di questo Dipartimento è che 102 musulmani sono italiani.

In questo caso è bene specificare che non si tratta di conversioni, ma per la maggior parte dei casi di soggetti nati in Italia da cittadini stranieri.


Attraverso una verifica più approfondita si è constatato che, dei detenuti di origine musulmana, ben 8.732 sarebbero osservanti, ossia effettuano la preghiera secondo i precetti della propria religione, mentre 4.768 sembrerebbero non interessarsene.

Dei detenuti osservanti è risultato che 181 svolgono la funzione di Imam e pertanto conducono la preghiera, 29 si sono posti in evidenza come promotori di iniziative riguardanti l'esercizio del culto e 19 i sono detenuti convertiti all'islam durante la detenzione.

Detenuti di fede musulmana: 13.500



Detenuti osservanti: 8732



Appare utile soffermarsi sul termine “ convertiti” al fine di meglio delinearne gli aspetti. Non è possibile sussumere i “convertiti” in una categoria unitaria; si potrebbe indicare, però, come una caratteristica ricorrente il fatto che il convertito non aveva chiare e salde convinzioni in materia religiosa, non aderiva a nessuna religione o viveva in modo tiepido ed insoddisfacente la religione di appartenenza. Un soggetto che in materia religiosa era disaffezionato o in crisi, ma con una forte esigenza di riferimenti forti, ancora più accentuata dall’esperienza carceraria, nei casi qui presi in considerazione.


I motivi che possono spingere alla conversione all’Islam, soprattutto in carcere, possono essere molteplici: alcuni di tipo “ utilitaristico”: entrare a far parte di un gruppo che dà un senso di appartenenza e di protezione, con un’adesione spontanea, spesso motivata dall’attrattiva e dal fascino di una cultura e di una realtà che si presenta all’esterno particolarmente coesa e guidata da valori a cui la comunità universale dei musulmani (Umma) aderisce⁶.

Coloro che si convertono con un’adesione spontanea all’Islam in alcuni casi , nella logica ricorrente presso i nuovi adepti, tendono ad accentuare le manifestazioni della loro fede, soprattutto per essere accettati ed integrati nella nuova comunità di appartenenza, arrivando a credere, in alcuni casi sotto l’influenza di alcuni loro “fratelli” di fede, che le posizioni più radicali in ambito ideologico-politico (surrettiziamente giustificate con il riferimento alla religione) siano espressioni di una maggiore sensibilità religiosa, confondendo due piani distinti e distanti.


La conversione, però, non avviene sempre da un’altra confessione religiosa, spesso si assiste ad un riavvicinamento alla pratica religiosa da parte di soggetti che seppur musulmani non erano praticanti e che “ritornano all’Islam” per un senso identitario di appartenenza e di protezione, anche e a volte soprattutto psicologica.

Per ciò che attiene, comunque, all’insieme dei detenuti osservanti, si è notato che gli stessi sono distribuiti principalmente negli Istituti del Nord Italia, anche se tutte le regioni sono interessate dalla loro presenza.

⁶ L’evento religioso che ha le più forti valenze identitarie è il digiuno nel nono mese lunare di Ramadan, quando tutti i musulmani sono tenuti, dall’alba al tramonto, ad astenersi dal cibo, dalle bevande, dal fumo, da rapporti sessuali. Con questo digiuno che coinvolge tutti i musulmani, si commemora la “discesa” della rivelazione su Muhammad e quindi su tutta l’umanità(Corano, II, 185). Il Ramadan è uno dei cinque “pilastri” (arkan) della fede musulmana.



Quanto invece alla presenza dei locali adibiti a sala preghiera o comunque di incontri per l'esercizio del culto nei Penitenziari, tutto il territorio nazionale mostra, come nel 2012, una presenza superiore al 80%, infatti questi appaiono equamente presenti in quasi tutti gli Istituti.



[omissis]

Per ciò che attiene, invece, alla partecipazione della comunità esterna all'opera di rieducazione di tali ristretti, appare sintomatico che attualmente facciano ingresso solo 14 mediatori culturali e 9 imam.

Tale situazione è strettamente dipendente dal fatto che gli stranieri presenti regolarmente in Italia, a differenza di molti altri paesi europei, sono ancora tra la prima e la seconda generazione, quindi non vi è ancora una comunità ben strutturata a cui far riferimento, soprattutto per quanto

riguarda l'individuazione di imam moderati, di mediatori culturali o di personaggi carismatici che possano ispirare un cambiamento tra i detenuti, svolgendo anche un'azione di intermediazione e di guida per i soggetti più radicalizzati.

Molti estremisti violenti, infatti, citano la religione per giustificare le loro azioni, perché ne hanno una conoscenza molto superficiale, pertanto adeguatamente formate, le figure religiose, soprattutto se appartenenti agli stessi gruppi tribali, etnici e linguistici, possono efficacemente confutare tali convinzioni, indicando le parole più moderate scritte nei testi religiosi.

Inoltre, a livello internazionale, si è convenuto che la deradicalizzazione, primo passo necessario per la rieducazione ed il trattamento, è un'azione complessa che richiede la partecipazione non solo degli operatori dell'area pedagogica, ma anche degli operatori di Polizia Penitenziaria, dei familiari dei ristretti e delle comunità di riferimento, ognuno per quanto di propria competenza.

Tuttavia, la presente ricognizione, ha registrato un aumento, rispetto all'anno precedente dei contatti tra le Direzioni di alcuni Istituti e le comunità islamiche esterne al fine di creare un protocollo d'intesa atto non solo a seguire i detenuti durante la detenzione, ma soprattutto a fornire assistenza agli stessi all'atto della scarcerazione.